

COMUNE DI LANCIANO



REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D. LGS. N. 50 DEL 18 APRILE 2016 E S.M.I.

APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 38 DEL 10.03.2021

Articolo 1

Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, calcolo, ripartizione e liquidazione del fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., di seguito denominato "Codice".
2. Le funzioni tecniche di cui al comma 1, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture per i quali è stato nominato il direttore dell'esecuzione.
3. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.
4. I criteri generali di incentivazione di cui al presente regolamento sono stati oggetto di apposita contrattazione decentrata integrativa.
4. Il fondo è destinato per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Articolo 2

Destinatari del fondo

1. I soggetti beneficiari del fondo sono individuati nei dipendenti dell'ente che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche inerenti le attività di cui all'art. 1, comma 4, del presente regolamento nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente:
 - a) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi che abbia partecipato alla programmazione di opere o lavori pubblici, forniture e servizi, alla verifica preventiva della progettazione secondo quanto previsto dall'art. 26 del Codice degli appalti, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, delle lettere di invito con capitolato e, in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto;
 - b) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della direzione dei lavori o della esecuzione del contratto, del collaudo tecnico amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;
 - c) nel responsabile unico del procedimento;
 - d) nei collaboratori, tecnici o amministrativi, del responsabile unico del procedimento, che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, verifica preventiva della progettazione, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, collaudo o verifica di conformità.
2. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità del procedimento, sub-procedimento o attività. I collaboratori tecnici o amministrativi sono, invece, coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, partecipano, tecnicamente e/o amministrativamente, allo svolgimento delle predette attività.
3. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice, non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. Qualora un ruolo qualsiasi, all'interno del gruppo di lavoro di cui all'art. 6 del presente regolamento, venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia, fermo restando la quota parte del compenso spettante ai dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro.

Articolo 3 *Costituzione del fondo*

1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito, per ciascun intervento, da una somma non superiore al 2% dell'importo, al netto dell'IVA, posto a base di gara di un lavoro, fornitura o servizio. Non sono considerati eventuali ribassi nell'aggiudicazione. Per quanto concerne i lavori, l'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro è costituito dalla somma dei lavori a misura, a corpo, in economia, del quadro economico di un progetto come definito nella "Parte I Titolo III Pianificazione, Programmazione e Progettazione" del Codice. L'importo dei lavori a misura, a corpo ed in economia comprende l'importo per l'esecuzione delle lavorazioni e l'importo per l'attuazione dei piani di sicurezza.
2. L'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo articolo 6, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP.
3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per funzioni tecniche, ad esclusione di quelle derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato come segue:
 - una percentuale pari al 70% all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture
 - una percentuale pari al 10% alle implementazioni delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - una percentuale del 20% a progetti volti all'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
4. L'entità del fondo di cui al comma 1 viene graduata secondo quanto stabilito nei successivi articoli 4 e 5.
5. Le risorse che alimentano il fondo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi, forniture, ai sensi dell'art. 113, comma 5-bis, del Codice.

Articolo 4 *Entità del fondo relativamente a opere e lavori*

1. Il fondo di incentivazione per funzioni tecniche è costituito dall'80 per cento delle risorse finanziarie derivanti dall'applicazione dell'aliquota massima del 2% sull'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro.
2. L'entità del fondo per ogni intervento viene definito attraverso la seguente formula:
 $I = L \times AL \times 0,8$
Dove:
I = Importo dell'incentivo per ciascun progetto di opera pubblica
L = Importo lavori come definito all'art. 3
AL = Aliquota connessa all'entità e complessità dell'opera
0,8 = Coefficiente di riduzione di cui al comma 3 dell'art. 113 del Codice
3. L'aliquota AL (max 2%) va moltiplicata per i coefficienti di cui ai successivi punti, a) e b);
 - a) coefficienti connessi all'entità dell'opera:
 - 1,00 per progetti il cui importo è inferiore a €2.000.000
 - 0,95 per progetti il cui importo lavori compreso tra € 2.000.001 ed € 3.000.000
 - 0,90 per progetti il cui importo è superiore a €3.000.001

b) coefficienti connessi ad eventuali ritardi di ultimazione e/o aumento dei costi previsti nel quadro economico di progetto:

- 1,00 per lavori o opere eseguite nei tempi e con costi previsti in progetto;
- in caso di aumento dei tempi e dei costi oltre il 10% di quelli previsti dal cronoprogramma dell'opera o dei lavori imputabile ai dipendenti incaricati, accertato dal dirigente, si procede nei confronti degli stessi con una riduzione del 20% della quota d'incentivo spettante (ovvero del 40% nel caso si superino del 20% sia i tempi che i costi); ove i tempi e/o i costi siano superiori al 30% di quelli stimati l'accertamento sarà considerato negativo e non si procederà con il riconoscimento dell'incentivo.

4. Nel caso in cui gli incarichi siano svolti sia da professionisti esterni che da dipendenti dell'amministrazione, l'aliquota "AL" va calcolata in base al precedente comma 3, ma le quote di incentivo corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive dell'accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati non costituiscono economie, ma incrementano il fondo per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113, comma 2 del Codice. Tali quote non devono comportare una maggiorazione dei compensi già stabiliti per i dipendenti interessati dal medesimo lavoro che ha determinato l'incremento. La somma deve essere accantonata per l'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione.

5. Gli incentivi sono riconosciuti con la pubblicazione del bando di gara o con l'invio delle lettere d'invito per le procedure negoziate. Nel caso di attività svolta parzialmente, si procederà in base all'attività comunque realizzata da documentare.

6. Nel caso di redazione di una variante ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai tecnici incaricati è dovuta la relativa integrazione della quota di incentivo, come da deliberazione dell'ex AVCP n. 259 del 04.07.2001.

Articolo 5

Entità del fondo relativamente a servizi e forniture

1. Il fondo di incentivazione per funzioni tecniche è costituito dall'80 per cento delle risorse finanziarie derivanti dall'applicazione dell'aliquota massima del 2% sull'importo posto a base di gara di servizi e forniture.

2. L'entità del fondo per ogni intervento di servizi e forniture per i quali sia stato nominato un direttore dell'esecuzione viene definito attraverso la seguente formula:

$$I = L \times AL \times 0,8$$

Dove:

I = Importo dell'incentivo per ciascun intervento

L = Importo intervento come definito all'art. 3

AL = Aliquota connessa all'entità e complessità dell'intervento

0,8 = Coefficiente di riduzione di cui al comma 3 dell'art. 113 del Codice

3. L'aliquota AL (max 2%) va moltiplicata per i coefficienti di cui ai successivi punti, a) e b);

a) coefficienti connessi all'entità dell'opera:

- 1,00 per servizi e forniture il cui importo è inferiore a € 500.000,00

- 0,90 per servizi e forniture il cui importo è compreso tra € 500.001,00 ed € 1.000.000,00

- 0,80 per servizi e forniture il cui importo è compreso tra € 1.000.001,00 ed € 5.000.000,00

- 0,70 per servizi e forniture il cui importo è compreso tra € 5.000.001,00 ed € 25.000.000,00

- 0,60 per servizi e forniture il cui importo è superiore a € 25.000.000,00

b) coefficienti connessi ad eventuali ritardi dei tempi di esecuzione e/o aumento dei costi previsti:

- 1,00 per servizi e forniture eseguite nei tempi e con costi previsti;

- Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo è ridotto di una quota da valutarsi a cura del Dirigente responsabile che va dal 5% al 100% dell'incentivo

riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e suoi collaboratori, da stabilirsi in relazione alla gravità del danno creato all'Amministrazione.

4. Nel caso in cui gli incarichi siano svolti sia da professionisti esterni che da dipendenti dell'amministrazione, l'aliquota "AL" va calcolata in base al precedente comma 2, ma le quote di incentivo corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive dell'accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati non costituiscono economie, ma incrementano il fondo per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113, comma 2 del Codice. Tali quote non devono comportare una maggiorazione dei compensi già stabiliti per i dipendenti interessati dal medesimo servizio o fornitura che ha determinato l'incremento. La somma deve essere accantonata per l'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione.

5. Gli incentivi sono riconosciuti con la pubblicazione del bando di gara o con l'invio delle lettere d'invito per le procedure negoziate. Nel caso di attività svolta parzialmente si procederà in base all'attività comunque realizzata da documentare.

Articolo 6

Costituzione del Gruppo di Lavoro

1. Il Dirigente del Settore che opera come stazione appaltante, a mezzo di "Scheda Progetto", su proposta del RUP, nomina il gruppo di lavoro i cui componenti sono destinatari dell'incentivo riferito allo specifico intervento, definendo il ruolo di ciascun dipendente.

2. La scheda contiene i seguenti elementi:

PER LAVORI

a) denominazione del progetto e importo presunto dei lavori

b) l'individuazione del personale dell'ente incaricato della prestazione professionale e dei collaboratori che partecipano alla realizzazione del servizio con l'indicazione esplicita delle specifiche attribuzioni personali di responsabilità

c) lo schema di ripartizione dell'incentivo assegnato a ciascun dipendente in base al ruolo svolto.

PER SERVIZI E FORNITURE

a) i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di direzione dell'esecuzione, di verifica di conformità;

b) i nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicate;

c) i tempi di ultimazione ed i tempi di esecuzione dei servizi e di acquisizione delle forniture.

3. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili si uniforma ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, compatibilmente con il rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

4. Gli incarichi possono essere conferiti anche a dipendenti di Settori diversi, d'intesa con i relativi Dirigenti responsabili, fermo restando che i suddetti conferimenti non devono arrecare pregiudizio al regolare svolgimento dei compiti d'istituto.

5. Possono far parte del gruppo di lavoro anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel Settore di cui al comma 1.

6. Il responsabile del procedimento (RUP) svolge i compiti a lui assegnati in base all'art. 31 del Codice.

7. Qualora per ragioni organizzative dovesse verificarsi la necessità di modificare il gruppo di lavoro, il RUP, in qualsiasi momento, contestualmente al sorgere dell'esigenza, propone al Dirigente, previa motivazione, il nuovo team. La modifica del gruppo dovrà essere approvata dal Dirigente competente. Nel relativo provvedimento si darà atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate e delle attività trasferite ad altri componenti il gruppo. Il Dirigente accerta nel medesimo atto l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto che viene sostituito o il cui incarico è stato modificato, stabilisce l'attribuzione della quota di incentivo spettante allo stesso in correlazione al lavoro eseguito e alla

causa della modifica o della revoca. Il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta.

Articolo 7 *Ripartizione del fondo*

1. La quota parte relativa all'80% del fondo, il cui importo complessivo è determinato ai sensi del presente regolamento, destinato all'incentivazione delle prestazioni per funzioni tecniche, viene ripartita, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, tra le diverse figure del gruppo di lavoro nelle percentuali indicate nelle tabelle di seguito riportate, definite in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere:

LAVORI ED OPERE			
<i>1.</i> ATTIVITA' GENERALE	<i>2.</i> QUOTA %	<i>3.</i> ATTIVITA' SPECIFICA	<i>4.</i> %
UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	35	Responsabile del Procedimento	30
		Collaboratori tecnici ed amministrativi	5
PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI	2	Collaborazione alla redazione del programma triennale lavori pubblici	2
VERIFICA PROGETTI	6	Verifica progetto definitivo	3
		Verifica del progetto esecutivo	3
FASE DI GARA (CUC)	7	Predisposizione e controllo atti di gara	5
		Funzioni di segreteria del seggio di gara e della commissione di gara	2
UFFICIO DIREZIONE LAVORI	40	Direttore dei Lavori	30
		Direttore Operativo	5
		Ispettore di cantiere	5
COLLAUDO	10	Redazione certificato di collaudo tecnico – amministrativo/ di regolare esecuzione	3
		Redazione certificato di collaudo statico	7
TOTALE	100		100

FORNITURE E SERVIZI (SOLO PER IL CASO IN CUI E' OBBLIGATORIO NOMINARE IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE)			
<i>1.</i> ATTIVITA' GENERALE	<i>2.</i> QUOTA %	<i>3.</i> ATTIVITA' SPECIFICA	<i>4.</i> %
UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	40	Responsabile del Procedimento	35
		Collaboratori tecnici ed amministrativi	5
FASE DI GARA (CUC)	15	Predisposizione e controllo atti di gara	13
		Funzioni di segreteria del seggio di gara e della commissione di gara	2
FASE DI ESECUZIONE	35	Direzione esecuzione del contratto	30
		Collaboratori tecnici e amministrativi	5
REGOLARE ESECUZIONE	10	Verifica conformità	10
TOTALE	100		100

Articolo 8

Liquidazione dell'incentivo

1. Il Dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro comprova, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il diritto acquisito dai dipendenti alla liquidazione dei compensi. Il Dirigente provvede alla liquidazione dei compensi ai dipendenti che ne hanno diritto, sulla base dell'accertamento di cui al presente regolamento, da richiamare nel medesimo atto, per le specifiche attività svolte, una volta concluso il relativo procedimento.
2. La liquidazione dei compensi viene effettuata alle seguenti scadenze:
 - per la fase di programmazione e di affidamento: intera quota ad avvenuta pubblicazione del bando di gara o invio delle lettere d'invito per le procedure negoziate;
 - per la fase di esecuzione: intera quota con l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione (CRE) (se trattasi di opere o lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture);
 - per il ruolo di responsabile unico del procedimento: il 50% della quota con la pubblicazione del bando di gara o l'invio delle lettere d'invito per le procedure negoziate; il restante 50% con l'approvazione del certificato di collaudo o del CRE (se trattasi di lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture).
3. Quando il Responsabile del Procedimento o il D.L. non si avvalgono di collaboratori, per il calcolo dell'incentivo a questi attribuito, vengono applicate entrambe le aliquote previste nelle tabelle di cui al precedente articolo 7 (aliquota del Responsabile del Procedimento più aliquota dei collaboratori tecnici ed amministrativi).
4. Nel caso che un dipendente abbia eseguito più attività tra quelle di cui alle tabelle di cui al precedente articolo 7, le percentuali di ripartizione vengono cumulate fra loro.
5. In sede di liquidazione dell'incentivo si applicano le riduzioni connessi ad eventuali ritardi dei tempi di esecuzione e/o aumento dei costi previsti, secondo i coefficienti indicati nei precedenti articoli 4 e 5 del presente regolamento.

Articolo 9

Norme comuni

1. Gli incentivi corrisposti complessivamente in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo.
2. Ai fini del presente regolamento, per "incentivi corrisposti" si intende l'importo lordo degli incentivi pagati nell'anno; per "anno" si intende l'anno solare (dal 1 gennaio al 31 dicembre); per "trattamento complessivo annuo lordo" si intende la somma del trattamento fondamentale lordo e del trattamento accessorio lordo escluso soltanto quello derivante dagli incentivi per le funzioni tecniche.
3. Il controllo del rispetto di tale limite è effettuato dall'Ufficio personale in sede di erogazione, sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. I dipendenti interessati dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione in merito ad incentivi eventualmente percepiti da altre Amministrazioni.
4. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente regolamento eccedano il limite di cui al precedente comma 1, le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'Ente. Nel caso in cui, per qualsiasi motivazione, siano erogate somme in eccesso, queste vengono recuperate sulle successive mensilità di retribuzione.
5. I dipendenti incaricati delle funzioni incentivate non hanno comunque diritto a percepire il compenso incentivante e ove già corrisposto si procede al relativo recupero in caso di comprovata violazione degli obblighi posti a loro carico evidenziandosi una carenza di diligenza nell'adempimento delle relative funzioni.

6. L'erogazione dell'incentivo è incompatibile con il riconoscimento del premio incentivante annuale di produttività ove nei documenti di programmazione della performance gli obiettivi ivi indicati siano i medesimi.

Articolo 10 *Assicurazione*

1. L'Ente, per il tramite del Dirigente del Settore LL.PP., sostiene le spese e provvede alla stipula di apposite polizze assicurative per la responsabilità civile solidale a favore dei soggetti progettisti e dei soggetti che verificano i progetti ai sensi dell'art. 24 comma 4 del Codice.
2. Le somme trovano copertura nel quadro economico dell'intervento.

Articolo 11 *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione con cui è stato approvato.

Articolo 12 *Applicazione e disposizioni transitorie*

1. Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi, forniture per i quali il bando o le lettere di invito per le procedure negoziate sono state pubblicate o trasmesse dal 19.04.2016, con fondo accantonato nei rispettivi quadri economici.
2. Si applica il precedente regolamento approvato nel 2015 per le attività espletate in relazione alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi di indizione della procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima del 19.04.2016, nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti. Per le fasi precedenti all'avvio della procedura di selezione dell'aggiudicatario, programmazione, valutazione preventiva dei progetti, predisposizione procedura di gara, svolte prima del 19.04.2016, si applica il previgente regolamento comunale anche se il bando sia stato pubblicato o le lettere di invito spedite prima dell'entrata in vigore del Codice.

Articolo 13 *Norme finali*

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Le norme del presente regolamento che recano riferimenti alle disposizioni del Codice, nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.

INDICE

- Art. 1 - Oggetto, finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 - Destinatari del fondo
- Art. 3 - Costituzione del fondo
- Art. 4 - Entità del fondo relativamente a opere e lavori
- Art. 5 - Entità del fondo relativamente a servizi e forniture
- Art. 6 - Costituzione del Gruppo di Lavoro
- Art. 7 - Ripartizione del fondo
- Art. 8 - Liquidazione dell'incentivo
- Art. 9 - Norme comuni
- Art. 10 - Assicurazione
- Art. 11 - Entrata in vigore
- Art. 12 - Applicazioni e disposizioni transitorie
- Art. 13 - Norme finali